NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 70

Procedura della liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalita' e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione sulla vita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, ferme le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 4, comma secondo, lettera f), della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	VI — Esercizio della vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-70-procedura-della-liquidazione-coatta-amministrativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it